



**COMUNE DI MANTOVA**

**ORIGINALE**

SEGRETERIA GENERALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA**

SESSIONE URGENTE

Prima Convocazione Seduta Pubblica

N. **34** della delibera R.D.  
N. **2/1** dell' o.d.g.

N. 29924/2007 di Prot.Gen.

**OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/05**

L'anno duemilaotto - in Mantova, in questo giorno cinque del mese di maggio alle ore 18:00, convocato nei modi e nei termini di legge con avvisi scritti, notificati agli interessati giusta referenti del messo comunale, in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in sessione urgente, in prima convocazione, delle materie scritte all'ordine del giorno che è stato, ai termini di legge, pubblicato, il giorno 02/05/2008 all'albo pretorio come da relazione del Segretario Generale.

Si sono riuniti nella grande aula consigliare e rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario, per invito del presidente PORTINI ALBINO, il Sig. Sindaco BRIONI FIORENZA (Assente) e gli Onn. Consiglieri:

1.	AGRI' FRANCESCO	ass.g.	21.	MOTTA PAOLO	
2.	ALBERINI ENRICO		22.	PIVA DORIANO	
3.	BENEDINI VIVIANO	ass.	23.	PIZZINATI GIOVANNA	
4.	BUVOLI GIOVANNI		24.	PORTINI ALBINO	
5.	COLLINI MARCO	ass.	25.	RASCHI BARBARA	ass.
6.	COLTURANI DANIELA		26.	ROMANO CARLO	
7.	COMINI TIZIANO		27.	ROMEO GIUSEPPE	
8.	DEL BAR YURI		28.	ROSE ESPEDITO	
9.	GADDI MATTEO		29.	SALI SEBASTIANO	
10.	GRAZIOLI ENRICO		30.	SETTI VELIA	
11.	IRIDILE MARIO	ass.	31.	SGUAITZER LUIGI	
12.	IRPO ROBERTO	ass.	32.	SORAGNA DANILO	ass.
13.	LANFREDI LIANA		33.	SORTINO ANGELO	
14.	LONGFILS GIULIANO		34.	TAMBURINI GIULIO	
15.	MALAGUTI MICHELE		35.	TONELLI LUCIANO	
16.	MAGLIA GIORGIO		36.	VACCARI STEFANO	ass.
17.	MANTOVANI MARISA		37.	VASORI MAURIZIO	
18.	MARCHETTI ITALO		38.	VASSALE ROBERTO	ass.
19.	MAZZONI ENZO		39.	VINCI MAURO	
20.	MONTRESOR ALBERTINO		40.	ZANAZZI FRANCESCO	ass.g.

Partecipa all'adunanza il Segretario Dott. GIORGETTI ERNESTO.

L'on. Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Regolamento Edilizio del Comune di Mantova è stato adottato con D.C.C. nn. 208/A in data 06.07.82 e 208/B in data 07.07.82, esecutive, ed approvato dalla D.G.R.L. con Deliberazione n. III/24048 in data 22.12.82, con esecutività da parte del Commissario di Governo per la Regione Lombardia in seduta 26.01.83 n. sp. 998/843;
- l'art. 19 del Regolamento Edilizio, che disciplina la composizione della Commissione Edilizia è stato modificato con D.C.C. nn. 34 del 13.02.87, 236 del 27.06.88 e 158 del 23.10.91, esecutive e non soggette ad approvazione regionale ex art. 22 L.R.02.11.78 n. 63;
- con D.G.C. n. 801 del 21.10.97 la Commissione Edilizia Comunale è stata integrata ai sensi dell'art. 5 della L.R. 09.06.97 con gli esperti in materia di tutela paesistico ambientale;
- gli artt. 18, 19 e 20 del Regolamento Edilizio, che disciplinano competenze, composizione, organi e procedure della Commissione Edilizia, integrata con gli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, sono stati modificati con DCC n. 116 del 14.09.2000 e 13 del 06.02.2007, esecutive e non soggette ad approvazione regionale ex art. 22 L.R.02.11.78 n. 63, bensì alle procedure di approvazione previste dalle Leggi regionali n. 23 del 23.06.199 e n. 1 del 05.01.2000;

CONSIDERATO che la Commissione Edilizia è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione Comunale, che si esprime su questioni in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, la cui attività consultiva si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi obbligatori e non vincolanti, che vengono resi nei casi previsti dal Regolamento Edilizio;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" che sancisce la facoltà per i Comuni di prevedere l'istituzione della Commissione Edilizia, implicitamente individuandola un organo consultivo non indispensabile;

CONSIDERATO che il principio sopra menzionato, per quanto concerne l'istituzione o il mantenimento della Commissione Edilizia, si configura non come condizione di legittimità, bensì quale indicazione di mera opportunità, rimettendo ad ogni singolo comune, nell'ambito della propria sfera di autonomia, la definizione della materia;

VISTO l'art. 29 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", che disciplina la procedura di approvazione del Regolamento Edilizio;

VISTO inoltre il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", che sancisce l'obbligo per le regioni di promuovere l'istituzione delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti cui sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;

VISTO l'articolo 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", che assegna ai Comuni le funzioni amministrative per il rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica e per l'irrogazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di beni paesaggistici;  
VISTO inoltre l'art. 81 della medesima Legge Regionale 12/2005, che impone agli enti locali, titolari di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, di istituire e disciplinare la commissione per il paesaggio;

VISTA la D.G.R. n. 8/2121 del 15 marzo 2006, con la quale la Regione Lombardia ha approvato criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 66 del 31.10.2007, di adozione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 81 della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, allegato e parte integrante della medesima Delibera;

ATTESO che:

- la deliberazione di adozione è stata depositata, unitamente all'allegato quale parte integrante e sostanziale, presso lo Sportello Unico Servizi per un periodo di quindici giorni consecutivi a partire dal 06.02.2008;

- si è provveduto a rendere nota al pubblico l'adozione e pubblicazione del Regolamento in parola con le modalità previste dall'art. 14 della LR 11 marzo 2005, n. 12 mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, oltre che attraverso la pubblicazione sul sito internet e con avviso affisso allo Sportello Unico Servizi;

DATO ATTO che a seguito della pubblicazione e del deposito non sono pervenute osservazioni/opposizioni;

VISTO l'allegato Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 81 della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

DATO ATTO che il Regolamento adottato di cui sopra prevede che la Commissione per il Paesaggio sia composta da cinque soggetti esterni all'ente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;

CONSIDERATO che, secondo la disciplina di cui all'art. 4 del Regolamento adottato, l'acquisizione dei curricula dei candidati alla carica di componente della Commissione per il Paesaggio dovrà essere sottoposta a procedura ad evidenza pubblica, e che la valutazione degli stessi sarà effettuata da una commissione tecnica composta da dirigenti e funzionari comunali ed all'uopo nominata, con il compito di redigere apposita graduatoria;

DATO ATTO che i componenti effettivi della Commissione per il Paesaggio dovranno essere nominati con Delibera di Giunta sulla base della graduatoria redatta dalla Commissione Tecnica esaminatrice;

RILEVATO che il bando di acquisizione dei curricula potrà essere pubblicato solo dopo l'approvazione definitiva del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 81 della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

TENUTO CONTO che la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio non potrà di conseguenza essere immediata e che l'abrogazione degli articoli 18, 19 e 20 del

vigente Regolamento Edilizio, inerenti il funzionamento della Commissione Edilizia, comporterebbe una soluzione di continuità dell'azione amministrativa in materia di acquisizione dei pareri di competenza dell'ente subdelegato, dal momento che la composizione dell'attuale Commissione Edilizia è integrata con due esperti in materia di tutela ambientale, che consentono all'ente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Paesaggio e Ambiente;

RITENUTO indispensabile prevedere una disciplina transitoria tra l'entrata in vigore definitiva del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio e l'efficacia della Delibera di Giunta, con la quale verranno nominati i membri di Commissione, secondo la graduatoria espressa dalla Commissione Tecnica esaminatrice;

RITENUTO che tale disciplina transitoria possa consistere nella proroga della validità della Commissione edilizia, che potrà pertanto esplicare le proprie funzioni sino alla data di efficacia della Delibera di Giunta con la quale verranno nominati i membri di Commissione per il Paesaggio;

VISTO l'allegato parere espresso dal Dirigente sulla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (All. A);

#### DELIBERA

APPROVARE in via definitiva il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 81 della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (All.1);

INDIVIDUARE la Commissione Edilizia come organo consultivo non indispensabile, a seguito dell'istituzione della Commissione per il Paesaggio;

ABROGARE, di conseguenza ed in via definitiva, gli articoli 18, 19 e 20 del vigente Regolamento Edilizio, che disciplinano composizione, competenze e procedure della Commissione Edilizia, la quale pertanto verrà a decadere, a far data dall'istituzione della Commissione per il Paesaggio;

DARE ATTO che il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'avviso di deposito, che riporti gli estremi di adozione e approvazione comunale;

DARE ATTO inoltre che, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la Commissione Edilizia esplicherà le proprie funzioni sino alla data di efficacia della Delibera di Giunta con la quale verranno nominati i membri di Commissione per il Paesaggio.

\*\*\*\*\*

La proposta, posta ai voti, è approvata a maggioranza di voti espressi palesemente con votazione elettronica:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 35

Consiglieri votanti n. 34

Voti Favorevoli: n.28

Consiglieri Brioni Fiorenza, Alberini Enrico, Benedini Viviano, Buvoli Giovanni, Colturani Daniela, Comini Tiziano, Grazioli Enrico, Iridile Mario, Lanfredi Liana, Malaguti Michele, Maglia Giorgio, Mantovani Marisa, Mazzoni Enzo, Montresor Albertino, Motta Paolo, Piva Dorianò, Pizzinati Giovanna, Portini Albino, Raschi Barbara, Romeo Giuseppe, Rose Espedito, Sali Sebastiano, Setti Velia, Sguaitzer Luigi, Sortino Angelo, Tonelli Luciano, Vasori Maurizio, Vinci Mauro

Voti Contrari: n. 6  
Conss. Del Bar, Gaddi, Longfils, Marchetti, Romano, Tamburini

Astenuti: n. 1  
Cons. Soragna

Risultano assenti i Consiglieri Agri' Francesco, Collini Marco, Irpo Roberto, Vaccari Stefano, Vassale Roberto, Zanazzi Francesco, Avv. Paolo Perantoni.

Con separata votazione viene pure approvata, a maggioranzadi voti, espressi palesemente con votazione elettronica, la proposta di DARE, per l'urgenza, immediata esecuzione alla presente delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n.267: VOTI FAVOREVOLI N. 28, VOTI CONTRARI N. 6 Conss. Del Bar, Gaddi, Longfils, Marchetti, Romano, Tamburini, ASTENUTI N. 1 Cons. Soragna.

UO/AZ/LS

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
Portini Albino

Il Segretario Generale  
Giorgetti Ernesto

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato al Servizio di supporto agli organi eletti

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Mantova, lì 19 maggio 2008

L'incaricato al servizio

---

N. 34 della delibera del Consiglio Comunale in data 05/05/2008

N. 29924/2007 di Protocollo Generale

**OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/05**

**ORIGINALE**

---

Mantova, lì

Divenuta esecutiva il 29 maggio 2008 per decorso del termine di dieci giorni dal primo giorno di pubblicazione senza opposizioni. (art. 134 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

L'Istruttore Direttivo  
Anna Zangrossi

(AII.1)

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005**

### **ART. 1 – FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Mantova, ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

### **ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Mantova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001.
2. La Commissione per il Paesaggio si esprime altresì sulle proposte di piani e / o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, in ordine alla qualità e congruenza delle scelte di piano rispetto alle alternative prese in esame e rispetto ai contenuti del rapporto ambientale, sulla coerenza interna ed esterna del Piano, nonché sulla efficacia e congruenza del programma di monitoraggio e dei relativi indicatori prescelti.

### **ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri nelle seguenti materie:
  - rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
  - irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in materia paesaggistica;
  - accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004;
  - applicazione dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
  - opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, quando modificano l'esterno ornato, e ampliamenti di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché di competenza regionale;
  - linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt;
  - opere idrauliche realizzate dal Comune;
  - rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche all'interno del perimetro del Parco Regionale del Mincio nei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale;
  - giudizio di impatto paesistico in conformità alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesistico;
  - valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del Titolo IV del Piano territoriale Paesistico regionale nei territori non assoggettati a specifica tutela;

- valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12
- espressione di un parere consultivo sui piani attuativi

#### **ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è composta da n. 5 soggetti esterni all'ente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. La Giunta Comunale indica gli indirizzi e stabilisce le modalità di acquisizione, mediante avviso pubblico, dei curricula e nomina una commissione tecnica composta da dirigenti e funzionari comunali in numero non inferiori a tre, che dovrà selezionare e valutare i curricula presentati
3. La Giunta procede alla nomina dei membri effettivi, e indica una lista di tre supplenti, cui attingere in ordine di preferenza in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
4. Ai lavori della Commissione possono partecipare senza diritto di voto i Dirigenti e i funzionari dei settori che hanno competenza nelle materie di cui all'art. 3.

#### **ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione del paesaggio di cui all'art. precedente è nominata con atto della Giunta, sulla base della proposta di graduatoria formulata dalla Commissione Tecnica istituita sulla base dei requisiti e criteri di valutazione espressi nel bando.
2. I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza professionale nel campo della progettazione, della pianificazione urbanistica, paesaggistica e/o nel campo della storia dell'architettura, della tutela e salvaguardia dei beni paesaggistici, ambientali e culturali.
3. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente ed il Vicepresidente.
4. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
5. La Commissione è operativa dal momento della nomina dei componenti.

#### **ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, per il tramite della Segreteria di Commissione.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno quindici giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni.
4. L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione, deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, i cui documenti sono posti immediatamente a disposizione dei componenti la commissione.

#### **ART. 7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI**

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto



del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Settore competente.

3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

#### **ART. 8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche.
3. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti almeno quindici giorni prima della seduta relativa e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

#### **ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**

1. Il Responsabile del Procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione, l'espressione del giudizio di impatto paesistico finalizzato all'emissione degli atti abilitativi edilizi e/o la valutazione dei piani /programmi finalizzata all'adozione/ approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli articoli 6, 8 e 10 del presente Regolamento

#### **ART. 10 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta a cura del Responsabile del Procedimento.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.
4. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
5. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.

6. La Commissione, al suo insediamento, può elaborare una propria dichiarazione di indirizzi, ovvero modificare o integrare quella preesistente, contenente i criteri compositivi e formali per l'emanazione dei pareri.
7. Ogni dodici mesi la Commissione redige un rapporto consuntivo sulla propria attività, che viene trasmesso alla Giunta. Al termine del proprio mandato, la relazione conclusiva viene consegnata alla nuova Commissione, perché possa servire anche ad eventuali aggiornamenti utili all'ulteriore definizione del documento guida.

#### **ART. 11 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, anche in riferimento agli articoli 146, 147, e 159 del D. Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:
  - la congruità con i criteri di gestione del bene
  - la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio;
  - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio;
  - il corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
  - la razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
  - la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
  - nel caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico, il riferimento è alle motivazioni del vincolo;
  - nel caso di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, il riferimento è al significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale degli elementi che nel loro insieme definiscono la peculiarità del bene.
3. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:
  - nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;
  - nel Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001;
  - nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
  - nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio;
  - negli strumenti urbanistici;
  - nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12" di cui alla DGR n. 8/2121 del 15 marzo 2006;
  - nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740;

- nella Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” e nella Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.
- 4. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del Procedimento verificare tale adeguamento. Decorso il termine dell’istruttoria, il Responsabile del Procedimento può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso, precisandone le ragioni della mancanza.
- 5. I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare per quindici giorni consecutivi, e sono comunicati su richiesta al Richiedente e al Progettista.

#### **ART. 11 DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI**

1. La Commissione rimane in carica per una durata di anni tre e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
2. La commissione redige un documento esplicativo del proprio operato al termine di ogni anno (ogni 12 mesi dall’insediamento), sulla base di tale documento la giunta stabilisce eventuali direttive, revoche o sostituzioni dei componenti.
3. I componenti della Commissione sono rieleggibili soltanto quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione del precedente incarico.
4. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione, o a dodici sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall’incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
5. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

#### **ART. 12 – INDENNITA’**

1. Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso spese eventualmente sostenute.